

LUISA D'ARIENZO

**INFLUENZE PISANE E GENOVESI  
NELLA LEGISLAZIONE STATUTARIA  
DEI COMUNI MEDIEVALI DELLA SARDEGNA**



Le istituzioni comunali comparvero in Sardegna soltanto lungo il corso del XIII secolo, quando nel continente il Comune italiano aveva già percorso la sua fase ascendente. Il particolare assetto politico dell'isola, suddivisa in quattro giudicati o regni autonomi, non aveva favorito la nascita delle autonomie cittadine, che furono introdotte dai pisani e dai genovesi e si affermarono solo nel momento in cui i giudicati sardi entrarono in decadenza. Non furono, quindi, un prodotto spontaneo, bensì un'importazione straniera attraverso la quale i due potenti Comuni italiani mirarono a rafforzare la propria preponderanza politica nell'isola.

Nei primi decenni del '200 l'attività commerciale promossa in Sardegna dai pisani e dai genovesi aveva favorito lo sviluppo delle città costiere e la formazione, nei centri di maggior traffico, di un ceto di mercanti sardi e continentali, che mirò a rendersi indipendente e a governarsi con istituzioni proprie. L'affermarsi di questa tendenza, che portò alla creazione del Comune, si ebbe in primo luogo in quelle città dove l'influenza pisana e genovese era più antica e radicata e dove il commercio era più sviluppato. Iniziando in periodi diversi si ressero, così, a Comune le città di Cagliari, Sassari, Terranova (l'antica Civita), Sanluri, Macomer, Alghero, Castelgenovese, Villa di Chiesa (l'odierna Iglesias), Domusnovas, Orosei, solo per citare i centri più importanti. Sorsero quasi tutti sotto gli auspici di Pisa ad eccezione di Castelgenovese e di Alghero, entrambi nati sotto l'influenza di Genova e soggetti al dominio dei Doria.

I Comuni sardi non conobbero la fase di governo consolare, ma apparvero fin dal principio organizzati sul tipo podestarile ed inoltre non ebbero mai, se non in momenti eccezionali, quella piena autonomia che si può cogliere nella maggior parte dei Comuni italiani. Furono invece sempre Comuni sudditi o pazonati, cioè dipendenti dalle potenze straniere che più avevano contribuito alla loro fondazione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sulle istituzioni comunali in Sardegna cfr. principalmente A. Solmi, *Studi*

Con la nascita delle autonomie cittadine comparvero in Sardegna anche le prime compilazioni statutarie. La più antica di cui si ha notizia è il *Breve castelli castris de Callari*, noto anche come *Breve de li Castellani*, citato nel 1265 in un documento contenente le basi di un accordo stipulato tra il Comune di Pisa e il giudice Mariano II d'Arborea<sup>2</sup>. Fino a quel momento l'isola non aveva conosciuto leggi scritte, mentre era vigente e saldamente radicato nella pratica della vita il diritto consuetudinario sardo.

Con gli elementi della civiltà comunale, dei quali la legislazione statutaria costituiva l'espressione più tipica, penetrò in Sardegna la conoscenza del diritto romano, che il rinascimento giuridico italiano di stampo bolognese aveva riportato in auge. Già alla fine del XII secolo, però, il diritto romano-comune dovette introdursi nella vita giuridica isolana, grazie alla presenza dei notai pubblici continentali, in genere di nomina imperiale, che iniziarono a frequentare l'isola in coincidenza con il progressivo affermarsi dell'influenza politica di Pisa e di Genova. D'altro canto il contatto con la civiltà pisano-genovese dovette contribuire alla conoscenza, in Sardegna, dei *libri legales*, che molto verosimilmente furono portati nell'isola in vista di un'applicazione analoga a quella che si faceva nella madrepatria<sup>3</sup>. Non bisogna poi dimenticare che i mer-

---

*storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari 1917, pp. 239-253; E. Besta, *La Sardegna medioevale. Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, 2 voll., Palermo 1908-9 (ristampa anast. Bologna 1966), II, pp. 133-144; A. Era, *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde*, Roma 1934, pp. 188-308.

<sup>2</sup> Il documento è pubblicato in F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa*, 3 voll., Firenze 1854-1870, I, p. 602.

<sup>3</sup> Cfr. E. Cortese, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, p. 136; A. Solmi, *Studi storici* cit., p. 261; A. Era, *Lezioni* cit., p. 174 e sg. In un inventario del 1227 concernente gli arredi delle chiese di Santa Igia, San Pietro e Santa Maria di Cluso, ubicate nella villa di Santa Igia, l'antica capitale del giudicato di Cagliari, risulta che la biblioteca della chiesa di Santa Igia possedeva libri di diritto canonico e romano: *unum par decretorum, summa decretorum magistri Hugutionis, decretales secunde et tertie in uno volumine . . ., prime decretales et summa earum, et de ordine iuditorum, et summa matrimonii*. Cfr. A. Capra, *Inventari degli argenti, libri e arredi sacri delle chiese di Santa Gillia, di San Pietro e di Santa Maria di Cluso*, in «Archivio Storico Sardo», III, 1907, p. 422.

canti pisani e genovesi ebbero, a partire dal XII secolo, svariati fondaci nei principali porti dell'isola, dove presto si organizzarono nei cosiddetti *communia portuum*, protetti dai propri consoli, destinati a tutelare gli interessi delle colonie e dotati di poteri giurisdizionali, dei quali si ha notizia fin dall'inizio del '200<sup>4</sup>.

Non si deve però sopravvalutare l'incidenza dell'applicazione in Sardegna del diritto romano-comune, specie in epoca pre-iberica. Il tema, molto controverso, pur non essendo stato oggetto di studi specifici, ha visto in sostanza due posizioni contrapposte: da un lato l'antica tradizione giuridica fino al Pertile, ora del tutto superata, in base alla quale l'isola avrebbe serbato vivo l'uso della legge di Roma durante l'epoca medievale<sup>5</sup>. Dall'altro le posizioni del Besta, del Solmi e dell'Era, per i quali la conoscenza del diritto romano, secondo le fonti giustinianee, sarebbe penetrata in Sardegna non prima del XII-XIII secolo con gli elementi della civiltà comunale italiana ed avrebbe assunto solo una posizione sussidiaria, come era avvenuto, ad esempio, nelle terre francesi di « *droit coutumier* »<sup>6</sup>. Aderisce a questa linea interpretativa, seppur con argomentazioni differenziate, anche il Cortese, il quale sostiene che allo *ius commune* spetterebbe l'ultimo posto nella graduatoria delle fonti concorrenti dopo le consuetudini, gli statuti e gli altri *iura propria*, intesi come diritti singolari, derivanti da necessità logiche e da sempre applicati nella vita pratica<sup>7</sup>.

Sul fatto che il diritto consuetudinario potesse aver avuto una po-

---

<sup>4</sup> Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 40; A. Solmi, *Studi storici* cit., p. 236; L. D'Arienzo, *Una nota sui consolati catalani in Sardegna nel secolo XIV*, in « *Anuario de Estudios Medievales* », n. 10, 1980, p. 594.

<sup>5</sup> Cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Milano-Roma-Napoli 1896-1902, II, parte II, p. 89.

<sup>6</sup> Cfr. E. Besta, *Il diritto sardo nel Medioevo*, Torino 1899, p. 21; A. Solmi, *Studi storici* cit., pp. 261-263; A. Era, *Lezioni* cit., p. 176 e E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 161.

<sup>7</sup> Cfr. E. Cortese, *Appunti* cit., p. 140. La graduatoria delle fonti concorrenti proposta dal Solmi è invece la seguente: 1) leggi generali e statuti cittadini; 2) *carta de logu*; 3) consuetudine; 4) diritto romano e comune, con valore sussidiario. Cfr. A. Solmi, *Studi storici* cit., p. 263 e Id., *Sul periodo della legislazione pisana in Sardegna*, estr. dal « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano* », n. 25, 1904, p. 8.

sizione preminente nel mondo giuridico isolano, anche noi siamo concordi; basta segnalare come esempio le numerose analogie riscontrabili tra gli statuti sardi e la *Carta de Logu di Arborea*, emanata da Eleonora come legge territoriale per tutto il giudicato, analogie che dovettero derivare da un substrato giuridico comune, che traeva origine dalla consuetudine locale, più che da una imitazione reciproca<sup>8</sup>.

Il problema che, piuttosto, si pone è quello dell'incidenza della consuetudine nell'ambito del diritto statutario sardo. Come ha insegnato il Calasso, di norma le consuetudini passarono negli statuti fondendosi con essi, anche se in casi particolari, come a Pisa, il corpo della consuetudine rimase a se stante formando il *Constitutum usus*, in contrapposizione al *Constitutum legis*, che raccoglieva le deliberazioni statutarie vere e proprie<sup>9</sup>. Ma il caso della Sardegna è del tutto peculiare, sia perché il Comune fu un prodotto di importazione italiana, insieme alla legislazione statutaria, sia perché le diverse situazioni politiche locali determinarono, a nostro avviso, una gradualità nell'inserimento delle norme consuetudinarie all'interno degli statuti. Il *Castrum Callari*, ad esempio, organizzatosi sulla base delle istituzioni comunali nel secondo decennio del XIII secolo, fu sotto il diretto dominio del Comune dell'Arno e divenne il centro principale della potenza pisana in Sardegna. Basti pensare che il *Castrum* era abitato esclusivamente da pisani e che i sardi non vi potevano pernottare. È pertanto ovvio che il breve cittadino dettato da Pisa, del quale non ci è rimasto il testo, ma di cui conosciamo una sommaria ricostruzione fatta dal Solmi e dall'Era<sup>10</sup>, fosse tutto rivolto a dare una norma al gruppo etnico toscano, lasciando da parte l'elemento sardo, per altro escluso dal Castello.

Diverso si presenta, invece, il caso di Sassari che, assunta a capoluogo della Romangia all'inizio del secolo XIII, era popolata da molti elementi pisani e genovesi accanto ai quali viveva il gruppo etnico locale, incluso un ceto di mercanti sardi, che mirava a sottrarsi al potere del

---

<sup>8</sup> Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 154; e A. Solmi, *Studi storici* cit., p. 279.

<sup>9</sup> Cfr. F. Calasso, *Medio Evo del Diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1964, p. 423.

<sup>10</sup> Cfr. A. Solmi, *Sul periodo della legislazione* cit., p. 14 e A. Era, *Lezioni* cit., pp. 271-275.

giudicato e a costituirsi in governo autonomo con l'appoggio pisano-genovese. Questo dovette avvenire intorno al 1236 con l'aiuto dei pisani, i quali, dopo alterne vicende, regolarono i propri rapporti con il Comune logudorese attraverso una convenzione che risale forse al 1272, quando Sassari ricevette il primo podestà pisano a noi noto. Ebbene, la legislazione statutaria sassarese appare notevolmente influenzata dal diritto consuetudinario sardo, tanto che vi si può rilevare la presenza delle *corone*, cioè dei particolari tribunali di tradizione sarda, che furono evidentemente mantenuti per la popolazione locale<sup>11</sup>, dei quali abbiamo traccia anche negli statuti di Castelgenovese<sup>12</sup>. Mancano invece del tutto a Cagliari e ad Iglesias.

Passando ora al campo più specifico della legislazione statutaria sarda, le fonti su cui noi oggi ci possiamo basare sono quattro: il *Breve di Villa di Chiesa* e il *Breve portus Kallaretani*, di influenza pisana; gli *Statuti Sassaresi*, che rientrano nell'area pisano-genovese, e i frammenti degli *Statuti di Castelgenovese*, di influenza genovese. Attraverso notizie indirette possiamo però quantificare l'attività legislativa svolta da Pisa in Sardegna. Un passo del *Breve pisani Communis* del 1313 ci dà una indicazione sui funzionari pisani inviati nell'isola per esercitare un governo diretto nei territori ex-giudicali soggetti alla Repubblica dell'Arno<sup>13</sup>. Sappiamo così che esistevano i *castellani Castelli Castrì*, i *vicarii regni Callari et Gallurii*, i *potestates Terre Nove et Urize*, i *rectores Ville Ecclesie et Domusnove*<sup>14</sup>, i quali dovevano giudicare nell'isola ciascuno: *secundum formam sui Brevis*.

---

<sup>11</sup> Cfr. *Statuti Sassaresi*, I, II, cap. XIII, ediz. di P. Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, in *Historiae Patriae Monumenta*, X, Torino 1861, p. 570: *Quisa potestate fathat rathone senza corona*.

<sup>12</sup> Sulla base degli *Statuti di Castelgenovese* (cap. CCXL), il podestà assommava poteri amministrativi, di polizia e giudiziari. Egli stesso era giudice e in tale veste presiedeva le *corone*. Cfr. E. Besta, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico Statuto di Castelsardo*, estr. da «Archivio giuridico Filippo Serafini», n. s., III, fasc. 2, 1899, p. 53.

<sup>13</sup> Cfr. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, p. 70.

<sup>14</sup> Un elenco analogo di funzionari pisani in Sardegna si trova anche in un documento rogato a Pisa il 31 agosto 1314, nel quale gli Anziani della città diedero l'incarico di modulatore al giureconsulto Pietro di Buccio da Cortona, al fine

L'elenco di tali funzionari ha consentito di ipotizzare l'esistenza di una serie di raccolte legislative di influenza pisana. In primo luogo un *Breve Castelli Castri de Callari*, che abbiamo già ricordato e del quale si ha notizia fin dal 1265; di tale breve, tra l'altro, si hanno una serie di citazioni negli statuti pisani e anche nel *Breve portus Kallaretani*, tanto che è stato possibile al Solmi e all'Era abbozzarne una ricostruzione.

Il breve del 1313 indica, ancora, i vicari dei regni di Cagliari e Gallura, cioè i funzionari che Pisa aveva preposto al governo dei territori soggetti al suo dominio dopo la caduta dei due giudicati<sup>15</sup>. La citazione lascia quindi presupporre l'esistenza di un *Breve regni Kallari*, cioè di una legge territoriale del giudicato di Cagliari, e di un analogo breve per il giudicato di Gallura: il *Breve regni Gallure*, distinti da quelli destinati alla stretta cerchia dei singoli Comuni. Tali brevi sono anche ricordati in un inventario pisano del 1335, nel quale è contenuto un elenco delle scritture che, a quell'epoca, erano conservate nel Comune di Pisa<sup>16</sup>. In tali brevi, di carattere più generale rispetto agli statuti cittadini perché diretti a zone ampie ed extraurbane e separati dal regime municipale, dovette in massima parte confluire la normativa del diritto consuetudinario sardo. Pisa d'altro canto non intese sovrapporre

---

di sottoporre a sindacatura tutti i funzionari che la repubblica dell'Arno aveva in Sardegna. Nel documento i termini *regnum* e *iudicatum* sono usati indifferentemente. Cfr. P. Tola, *Codex Diplomaticus* cit., I, n. VI, p. 506.

<sup>15</sup> Il giudicato di Cagliari cadde nel 1257-58. Il suo territorio fu diviso in tre parti ed assegnato alle famiglie dei Visconti, Gherardesca e Capraia. Il giudicato di Gallura ebbe termine nel 1298 ed il suo territorio fu amministrato direttamente dal Comune di Pisa. Sul finire del secolo anche i territori dell'ex-giudicato cagliaritano passarono sotto la gestione diretta del Comune dell'Arno, ad eccezione delle curatorie di Sulcis, Nora e Decimo che restarono in possesso degli eredi di Gherardo della Gherardesca, conte di Donoratico, i quali ne mantennero il possesso fino al 1355 (cfr. A. Boscolo, *La Sardegna dei giudicati*, Cagliari 1979, pp. 74 e sg. e 89). Per le rendite pisane nel giudicato di Cagliari cfr. F. Artizzu, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII*, in « Archivio Storico Sardo », XXV, fasc. 1-2, 1957, pp. 319-432 e Id., *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV*, *ibid.*, fasc. 3-4, 1958, pp. 1-98.

<sup>16</sup> Cfr. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, p. XXX: *dederunt et consignaverunt ser Corrado notario . . . cancellario pisani Communis . . . infrascriptos libros et acta . . . Breve Gallure et Breve Kallari de Sardinea.*

le proprie leggi all'elemento etnico locale, ma lasciò che gli isolani fossero governati con le proprie consuetudini.

Il breve pisano del 1313 fa ancora riferimento ai podestà di Terranova e di Orosei, località della Sardegna nord-orientale che, come già detto, si organizzarono in forma di Comune sotto l'influenza di Pisa ed ebbero, presumibilmente, un proprio breve<sup>17</sup>. Cita infine i rettori di Villa di Chiesa e di Domusnovas, due ville della curatoria del Sigerro che si ressero a Comune dal 1283 e dal 1285, entrambe sotto la suditanza politica della famiglia pisana dei Donoratico della Gherardesca<sup>18</sup>.

Di tutta questa attività legislativa promossa dal Comune di Pisa in Sardegna, noi oggi possediamo soltanto il *Breve di Villa di Chiesa* e il *Breve portus Kallaretani*.

Iglesias, nata e sviluppatasi al margine dell'industria mineraria argentifera, nel momento in cui comparve nella storia (la prima citazione è del 1272) era già organizzata nelle forme del Comune italiano, sotto l'influenza politica dei Donoratico. Passò poi sotto il dominio diretto di Pisa nei primi anni del XIV secolo. All'epoca dei Donoratico, Villa di Chiesa aveva un suo *Costituto* che dovette essere il più antico *corpus* legislativo della città. Tale *Costituto* è più volte ricordato nello stesso breve iglesiente fra le fonti legislative concorrenti e viene citato dopo il breve e prima del diritto romano<sup>19</sup>.

Con il passaggio a Pisa la legislazione iglesiente venne revisionata nel 1303 da messer Bacciameo, capitano della villa per conto del Comune dell'Arno, il quale adattò il codice di leggi alla nuova situazione politica tramutandolo in *Breve*. Per l'anno successivo abbiamo poi notizia dell'elezione di quattro brevaioli pisani più un notaio, che procedettero ad una nuova revisione del testo statutario. È noto infatti che a Pisa

---

<sup>17</sup> Ulteriori riferimenti sull'organizzazione in Comune delle ville di Terranova e Orosei si trovano in due documenti del 1314 e del 1321. Cfr. P. Tola, *Codex Diplomaticus* cit., I, n. VI, p. 506 e A. Era, *Lezioni* cit., pp. 302-304.

<sup>18</sup> Cfr. A. Solmi, *Studi storici* cit., p. 282 e sg. e A. Era, *Lezioni* cit., p. 302.

<sup>19</sup> Per l'edizione del breve iglesiente cfr. *Breve di Villa di Chiesa nel Sigerro*, in *Codice Diplomatico di Villa di Chiesa in Sardigna*, a cura di C. Baudi Di Vesme, in *Monumenta Historiae Patriae*, XVII, Torino 1887, coll. 5-246. Per la prima citazione di Iglesias cfr. *ibid.*, col. V.

e nei territori dipendenti la revisione dei brevi era affidata a emendatori ufficiali pisani, che venivano nominati dagli Anziani del popolo della città<sup>20</sup>. Il testo del breve a noi arrivato, in volgare pisano, non è quello originale, bensì la redazione emendata dagli aragonesi dopo la conquista della città. Iglesias, infatti, dopo aver subito un lungo assedio, il 7 febbraio 1324 aprì le porte all'esercito dell'infante Alfonso, avendo preventivamente stipulato i patti della resa. Le variazioni al testo pisano non dovettero essere sostanziali; ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, nelle capitolazioni della resa, Iglesias ottenne il diritto di mantenere le proprie leggi, tanto che il *Breve* rimase nella sua lingua originaria. Il testo dei patti non è giunto fino a noi, ma attraverso la conferma della convenzione, fatta dal re Pietro il Cerimonioso il 22 aprile 1338, sappiamo che la legislazione vigente venne ratificata: *et etiam Brevia, Statuta et ordinamenta, privilegia, libertates et immunitates et consuetudines, que et quas habebatis tempore Pisanorum que tamen vobis per dictum dominum regem confirmata et approbata fuerunt . . . confirmare et ratificare de benignitate regia dignaremur*<sup>21</sup>.

Vediamo dunque che Iglesias, pur essendo una città quasi del tutto pisanizzata, ebbe fra le sue leggi in vigore anche la consuetudine, che di certo confluisce nello statuto, pur se in misura inferiore, lo si è già rilevato, rispetto a quanto avvenne in altre città dove il dominio pisano si esplicò in maniera meno incisiva<sup>22</sup>.

Il *Breve di Villa di Chiesa* si può considerare, fra tutte le fonti statutarie sarde a noi rimaste, quella che maggiormente fu influenzata dagli statuti pisani e che quindi accolse la parte più schietta del diritto medievale italiano. Attardarsi per riscontrare le numerose analogie tra

---

<sup>20</sup> Cfr. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, nuova ediz. con una introduzione di Cinzio Violante, Firenze 1970, p. 132 e sgg. e L. D'Arienzo, *Il codice del Breve pisano-aragonese di Iglesias*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», n. 4, 1978, p. 70.

<sup>21</sup> Cfr. L. D'Arienzo, *Il codice del Breve* cit., p. 71.

<sup>22</sup> Un esempio di usi locali nel breve iglesiente è dato dalla possibilità di applicare la normativa del matrimonio alla *sardisca*. Cfr. *Breve di Villa di Chiesa* cit., l. III, cap. 3, col. 124 e E. Mura, *Ancora sulla comunione dei beni nel matrimonio assa sardisca*, in «Archivio Storico Sardo di Sassari», n. V, 1979, p. 129 e sg.

il breve iglesiente e i coevi brevi pisani sarebbe impresa troppo lunga in questa sede. Vogliamo, comunque, segnalare a titolo di esempio le similitudini sulla pratica notarile svolta nelle due città, pratica alla quale entrambe le raccolte statutarie danno ampio risalto. D'altro canto i notai che esercitavano ad Iglesias, non solo quelli impiegati negli *officia* pubblici del Comune, ma anche i liberi professionisti, erano tutti notai pisani di autorità imperiale. Nella curia cittadina agivano tre notai che, insieme a due capitani e ad un giudice, cioè le massime autorità del Comune, venivano eletti a Pisa dagli Anziani della città e, allo scadere del mandato annuale, non potevano essere rieletti nello stesso ufficio per un decennio<sup>23</sup>. Per quanto concerne gli impieghi negli altri *officia* comunali, vigeva in entrambe le città il principio della *vacatio*, in base al quale il notaio, così come tutti gli altri ufficiali della villa, poteva tenere l'incarico solo per un periodo determinato: tre o sei mesi o un anno, dopo il quale doveva rispettare un intervallo di tre o più mesi per lo stesso ufficio, ma nessuna *vacatio* per passare ad un ufficio differente<sup>24</sup>. Bisogna comunque precisare che questo principio vigeva anche in diversi Comuni italiani quali Verona, Vercelli, Novara, Bologna, Parma ed altri, di cui ci dà notizia il Torelli<sup>25</sup>.

Analogie fra le due raccolte legislative si possono riscontrare anche per l'uso dei formulari notarili. In alcuni casi si giunge a specificare quali eccezioni i notai dovevano evitare di inserire negli *instrumenta* da loro rogati. Così al libro III, cap. 79 del breve iglesiente intitolato: *Di non opponere ad alcuna carta la excepcioni della non numerata pecunia*,

---

<sup>23</sup> La disposizione è contenuta nel *Breve pisani Communis* del 1313, I, I, cap. LXX. Cfr. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, p. 94.

<sup>24</sup> Per la normativa che regolava la *vacatio* dei notai di Iglesias cfr. *Breve di Villa di Chiesa* cit., I, I, cap. XLV, col. 62. Per i notai della Cancelleria di Pisa, che restavano in carica sei mesi con una *vacatio* di due anni, cfr. *Breve pisani Communis* del 1286, I, I, cap. LXVIII, in F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, p. 161. Cfr. inoltre M. Luzzatto, *Note di diplomatica comunale pisana per i secoli XII e XIII*, in «Bollettino Storico Pisano», XXVII-XXIX, 1959-60, p. 59 e O. Banti, *Per la storia della Cancelleria del Comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in «Buletto dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», n. 73, 1962, p. 158 e sg.

<sup>25</sup> Cfr. P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Mantova 1915, p. 43.

dove si imponeva ai notai di non opporre l'eccezione in oggetto onde evitare le lungaggini in giudizio da parte degli avvocati di Iglesias<sup>26</sup>. Analoga preoccupazione si avverte nei *Constitutata legis et usus pisanae civitatis* del 1233, dove nel cap. 27, intitolato: *de exceptione pecunie non numerate*<sup>27</sup>, veniva posto un termine alla possibilità di avanzare tale eccezione, termine che era di quattro mesi se l'eccezione era stata inclusa nel documento, di due mesi se si era rinunciato a tale clausola<sup>28</sup>.

Di ispirazione totalmente pisana è il *Breve portus Kallaretani*, a noi rimasto in una redazione del 1318, che dettava norme sui commerci del porto di Cagliari ed era in pratica rivolto ai mercanti pisani<sup>29</sup>. Tale breve è intimamente collegato con quello del *Castrum Callari*, a noi non rimasto, tanto che ne riporta diversi capitoli. Entrambi erano destinati alla colonia pisana residente a Cagliari e dunque si può comprendere come la consuetudine locale fosse in essi praticamente esclusa. Secondo un'ipotesi avanzata dal Besta, questo fu uno dei motivi per cui, col cambio della dominazione aragonese, i due statuti vennero revocati, diversamente da quanto avvenne negli altri Comuni e territori sardi, che ebbero la ratifica dei propri brevi e consuetudini<sup>30</sup>.

Un discorso particolare meritano gli *Statuti Sassaresi* che, come già detto, possono essere considerati un prodotto pisano-genovese. La redazione a noi giunta è del 1316 e appartiene all'epoca del podestà inviato da Genova, Cavallino de Honestis<sup>31</sup>. Il Comune di Sassari, nato sotto

---

<sup>26</sup> Cfr. *Breve di Villa di Chiesa* cit., col. 174.

<sup>27</sup> Cfr. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., vol. II, p. 751.

<sup>28</sup> In base a tale clausola il debitore poteva provare il pagamento del debito solo attraverso la cancellazione (cassatura) del documento contenente il debito stesso, o attraverso un altro documento, e non con prove generiche o attraverso testimoni. Il capitolo citato dà anche molte altre norme sull'utilizzazione di tale eccezione.

<sup>29</sup> Per le sue edizioni principali cfr. P. Tola, *Codex Diplomaticus* cit., I, n. VIII, pp. 644-659; F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, pp. 1083-1131 e F. Artizzu, *Gli ordinamenti per il porto di Cagliari «Breve portus Kallaretani»*, estr. da «Archivi e cultura», fasc. XIII, 1980.

<sup>30</sup> Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 158.

<sup>31</sup> Gli *Statuti Sassaresi* ci sono pervenuti in cinque copie: due di esse, una in logudorese e l'altra in latino, sono del XIV secolo; le altre sono di epoca tarda. Per le loro edizioni cfr. P. Tola, *Codice degli Statuti della repubblica di*

l'egida di Pisa intorno alla metà del XIII secolo e governato da un podestà pisano almeno dal 1272, era poi passato sotto l'influenza genovese nel 1294. I suoi rapporti con la repubblica dominante erano regolati da una convenzione che riproponeva lo schema pattizio usato da Genova nei confronti delle comunità rivierasche<sup>32</sup>. Secondo tale convenzione era previsto per Sassari il diritto di mantenere le proprie leggi: *Qui potestas omnem iurisdictionem, merum et mixtum imperium, ac quamlibet potestatem in dicta terra Sassari et districtu habeat et exercent et regat secundum capitula et statuta et consuetudines loci predicti*<sup>33</sup>.

Questo brano della convenzione dimostra che lo statuto sassarese, nel 1294, era già esistente e che quindi la sua prima redazione risale all'epoca pisana. Genova, pur con le debite rettifiche previste nella stessa convenzione, si impegnava a rispettare gli statuti, nei quali, riteniamo, erano già confluite le consuetudini locali. Il rispetto dell'uso sardo delle *corone*, già previste nello statuto e al cui mantenimento Genova si impegnava esplicitamente nella convenzione, ne dà una prova palese<sup>34</sup>.

---

Sassari, Cagliari 1850; Id., *Codex Diplomaticus* cit., I, pp. 522-594; P. E. Guarnerio, *Gli Statuti della repubblica di Sassari*, in « Archivio Glottologico Italiano », XIII, 1892; V. Finzi, *Gli Statuti della repubblica di Sassari*, in « Archivio Storico Sardo », V-IX, 1909-1913 e G. Madau Diaz, *Il codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, Cagliari 1969. Per la problematica relativa alla loro redazione cfr. L. D'Arienzo, *Gli Statuti sassaresi e il problema della loro redazione*, in « Archivio Storico Sardo », XXXIV, fasc. II, 1983.

<sup>32</sup> In conseguenza della sconfitta subita alla Meloria, Pisa, nel tempo, dovette rinunciare a parte della sua influenza sulla Sardegna a favore di Genova. In un trattato di pace stipulato fra i due Comuni il 3 aprile 1288 Pisa, fra i vari oneri assunti, si impegnò a cedere la città di Sassari e il suo territorio al Comune ligure (cfr. P. Tola, *Codex Diplomaticus* cit., I, pp. 413-418). Tale cessione avvenne nel 1294 e fu regolata, appunto, da una convenzione stipulata tra Genova e Sassari. Il testo di tale convenzione è pubblicato in P. Tola, *Codex Diplomaticus* cit., I, p. 516 e sgg. Sul tema cfr. S. Origone, *Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio ed Alghero (1386)*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 2, *Gli aspetti storici*, a cura di Manlio Brigaglia, « Atti del primo convegno internazionale di studi geografico-storici », Sassari 7-9 aprile 1978, Sassari 1981, pp. 268-270 e V. Piergiovanni, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in « Quaderni sardi di storia », 4, luglio 1983-giugno 1984, p. 64.

<sup>33</sup> Cfr. P. Tola, *Codex Diplomaticus* cit., I, p. 519.

<sup>34</sup> Circa il rispetto delle *corone* locali nel territorio di Sassari per i giudizi

D'altronde gli *Statuti Sassaresi* non sono di tipo strettamente municipale, in quanto il Comune aveva giurisdizione su un vasto distretto comprendente le curatorie di Romangia, Flumenargia, Nurra e Nullauro che si trovano frequentemente citate nella compilazione statutaria; pertanto la raccolta ha un'impostazione piuttosto ampia ed un carattere, oltre che cittadino, anche territoriale.

Le revisioni apportate dai genovesi, come ha rilevato il Piergiovanni, si incentrarono su due punti: sull'organizzazione interna degli uffici comunali, con un ribaltamento della situazione rispetto al periodo precedente (e cioè i podestà e i principali ufficiali erano genovesi invece che pisani), e sulle norme repressive contro coloro che attentavano al buono stato del Comune. Ai pisani, ad esempio, fu impedita la residenza a Sassari<sup>35</sup>.

A parte le modifiche e gli adattamenti, gli *Statuti Sassaresi* dovettero però mantenere uno stretto legame con l'originaria codificazione pisana. Diverse analogie tra il *Breve pisani communis* del 1286<sup>36</sup> e i nostri statuti sono state evidenziate dal Satta Branca e poi riprese dal Solmi e dall'Era<sup>37</sup>. Per avere una verifica dell'effettiva peculiarità di tali similitudini, noi abbiamo proceduto ad un'ulteriore analisi comparativa con gli statuti di Genova<sup>38</sup> e siamo giunti alla conclusione che, un metodo di questo tipo, se non applicato su vasta scala, può portare a fal-

---

relativi ai sassaresi, la convenzione del 1294 così riporta: *Corone vero circumstantium locorum Sassari, que per ipsos sassarienses distringuntur, et si que in potestate Communis Ianue pervenerunt, concedit dictus syndicus quod in villa Sassari debeant fieri vel etiam celebrari, secundum antiquas consuetudines sassarienses et constitutiones eorumdem.* Cfr. P. Tola, *Codex Diplomaticus* cit., I, p. 518. Per le corone negli *Statuti Sassaresi* vedi la nota 11.

<sup>35</sup> Cfr. V. Piergiovanni, *Il diritto genovese* cit., pp. 64-66.

<sup>36</sup> Cfr. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., vol. I, pp. 61-531.

<sup>37</sup> Cfr. P. Satta Branca, *Il Comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885, pp. 64-66; A. Solmi, *Studi storici* cit., p. 286 e A. Era, *Lezioni* cit., p. 344.

<sup>38</sup> Cfr. *Statuti della colonia genovese di Pera*, editi da V. Promis, in «Miscellanea di Storia Italiana», XI, 1871. Com'è noto gli statuti risalgono al 1304 e costituiscono la più antica compilazione legislativa di Genova a noi pervenuta. Poiché contengono norme sul regolamento della colonia di Pera, il Promis li ha pubblicati, impropriamente, col titolo citato.

laci convincimenti. Infatti svariate norme rivestono analogie in tutte e tre le raccolte statutarie ed è quindi molto verosimile ipotizzare che rispecchino sistemi di vita generalizzati nei vari Comuni italiani.

Sono ad esempio risultate simili le disposizioni sull'uso delle armi, sempre proibite entro le mura della città, ad eccezione del coltello, la cui lunghezza poteva giungere fino a due palmi a Sassari, a un palmo e mezzo a Genova, a un palmo a Pisa<sup>39</sup>. Rivestono analogia anche le norme sulla proibizione della tortura, prevista nel caso in cui il reo fosse colpevole di furto, oppure, specifica Pisa, non godesse di buona fama. A Genova e a Sassari la pena poteva essere inflitta anche per l'omicidio e, nella sola repubblica ligure, per le ferite mortali, la violenza a mano armata, la falsa testimonianza, la falsa moneta, l'adulterio, il ratto di vergine, l'incendio, la cospirazione contro le istituzioni, la sodomia, lo stupro e l'incesto<sup>40</sup>.

Carattere di peculiarità fra Pisa e Sassari hanno, poi, alcune norme nelle quali sono anche presenti similitudini verbali. Fra queste la proibizione per le donne di filare per la pubblica via<sup>41</sup>, le disposizioni per i fabbricanti di tegole, che erano tenuti a venderle sane, ben cotte e della grandezza consueta<sup>42</sup> e la pena per i falsari, ai quali era riservato il rogo<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> Cfr. *Statuti Sassaresi*, ediz. P. Tola, *Codex Diplomaticus* cit., I, l. III, cap. 14, p. 586: *dessas armas vetatas*; *Statuti di Pera*, ediz. cit., l. IV, cap. 186, p. 174: *quod potestas non permittat portare cultellum nisi ut infra* e l. VI, cap. 237, p. 208: *de non portando arma*; *Breve pisani Communis*, ediz. cit., l. III, cap. 9, p. 369: *de cultello et aliis armis*.

<sup>40</sup> Cfr. *Breve pisani Communis*, ediz. cit., l. III, cap. 63, p. 451: *de non ponendo ad girellam homines bone fame*; *Statuti Sassaresi*, ediz. cit., l. I, cap. 154, p. 564: *de non tormentare alcuna persona de Sassari pro casione de malefitiu*; *Statuti di Pera*, ediz. cit., l. IV, cap. 184, p. 172: *de persona aliqua ad martirium seu tormentum non ponenda nisi ut infra*.

<sup>41</sup> Cfr. *Breve pisani Communis*, ediz. cit., l. III, cap. 44, p. 429: *de rocchis non tenendis in via publica*; *Statuti Sassaresi*, ediz. cit., l. I, cap. 83, p. 546: *dessas feminas qui vaen filande per issa via*.

<sup>42</sup> Cfr. *Breve pisani Communis*, ediz. cit., l. I, cap. 165, p. 304: *de tegulariis*; *Statuti Sassaresi*, ediz. cit., l. I, cap. 138, p. 561: *dessos teulargios et dessos qui fachen teula*.

<sup>43</sup> Cfr. *Breve pisani Communis*, ediz. cit., l. III, cap. 15, p. 378: *de mo-*

È certo, comunque, che la tradizione pisana fosse molto radicata a Sassari; una prova è data anche dagli usi cronologici del Comune logudorese, che adottò lo stile dell'incarnazione pisana mantenendolo anche in epoca genovese<sup>44</sup>. Secondo questo calcolo vennero datati anche gli statuti del 1316, emessi, come si precisa nel prologo della compilazione legislativa: *dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo sexto decimo*<sup>45</sup>. Tale uso rimase nella consuetudine fino alla metà del '500, tanto da indurre i governanti spagnoli ad emettere una disposizione che lo abolisse definitivamente, in modo da non creare confusione con lo stile vigente della natività<sup>46</sup>.

Rientrano nella legislazione d'influsso genovese i frammenti dello *Statuto di Castelgenovese*, oggi Castelsardo, un potente borgo organizzatosi nelle forme comunali ad opera dei Doria sullo scorcio del XIII secolo<sup>47</sup>. Si tratta di uno statuto signorile concesso da Galeotto Doria intorno al 1336; i frammenti che ci sono rimasti riguardano in prevalenza norme di carattere agrario<sup>48</sup>, ma ci permettono di ricavare anche

---

*neta falsa; Statuti Sassaesi*, ediz. cit., I. III, cap. 35, p. 591: *dessos qui falsan sa moneta*.

<sup>44</sup> Nel Medioevo, a Genova, era invece vigente lo stile della natività.

<sup>45</sup> Lo stile pisano venne mantenuto in tutti i riferimenti cronologici degli statuti e anche nelle *Additiones* di epoca aragonese e spagnola. Cfr. L. D'Arienzo, *Gli Statuti Sassaesi* cit., p. 7 estratto.

<sup>46</sup> Per gli usi cronologici a Sassari e per la datazione degli statuti cfr. L. D'Arienzo, *La « scribania » della curia podestarile di Sassari nel Basso Medioevo (Note diplomatistiche)*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo* cit., p. 184 e sg. e Id., *Gli Statuti Sassaesi* cit., pp. 8-11 estr.

<sup>47</sup> Secondo un'antica tradizione, Castelgenovese sarebbe stato creato nel sec. XII dai Doria. Passò poi ai Malaspina che lo vendettero ai primitivi signori nel 1284. Rimase in potere della famiglia ligure fino al 1448, quando i re d'Aragona lo conquistarono definitivamente togliendolo all'ultimo signore, Nicolò Doria. Cfr. A. Era, *Lezioni* cit., p. 234; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 159; E. Costa, *Sassari*, II, Sassari 1909, p. 41.

<sup>48</sup> Lo statuto, ritrovato alla fine dell'Ottocento da Giuliano Bonazzi nella Biblioteca Universitaria di Sassari, ebbe una prima edizione, in riproduzione fotografica e senza commento, da parte di G. Zirolla, *Statuti inediti di Castelgenovese*, Sassari 1898, a cui fecero seguito quelle di E. Besta, *Intorno ad alcuni frammenti* cit., pp. 1-54 estr. e di D. Ciampoli, *Gli statuti di Galeotto Doria per Castel Genovese nei frammenti di un codice sardo del secolo XIV*, in « Bibliofi-

dati sull'organizzazione interna del Comune, retto da un podestà, nel quale agivano un Consiglio maggiore, un Consiglio minore e una serie di ufficiali, quali *castaldos*, *scrivanos*, *servientes* e *missos*<sup>49</sup>. Anche in questo statuto sono presenti elementi di diritto consuetudinario sardo, rilevabili soprattutto attraverso la presenza delle *corone*, che fungevano non solo da tribunali, ma avevano altresì competenze amministrative. Erano presiedute dallo stesso podestà che assommava, appunto, nella sua persona funzioni giudiziarie, amministrative e di polizia<sup>50</sup>. Come ha rilevato il Piergiovanni, l'esperienza statutaria ligure non avrebbe lasciato peculiarità evidenti nella normativa di Castelgenovese; i Doria paiono intervenire solo a livello politico con l'imposizione del podestà, mentre lo statuto è permeato di usi e tradizioni locali che, a parere del Besta, furono alla base della loro vitalità<sup>51</sup>.

Frutto dell'azione legislativa di Nicoloso Doria, ultimo signore di Castelgenovese, sono anche una serie di 30 capitoli sulle dogane del porto pubblicati il 6 luglio 1435. Più che di statuti, si tratta di un tariffario sulle merci in importazione e in esportazione nel quale, per altro, sono determinate le funzioni del *magore de portu*, del *pesadore*, dell'*assortidore* e dello *iscrianu*<sup>52</sup>.

---

lia », VIII-IX, 1908, pp. 1-43 estr. Sulle norme agrarie dello statuto cfr. F. Pilo Spada, *Il diritto agrario negli Statuti di Castelsardo*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna* raccolti a cura di A. Era, Sassari 1938 e C.G. Mor, *Aspetti dell'agricoltura sarda nella legislazione del sec. XIV*, in *Fra il passato e l'avvenire. Saggi storici sull'agricoltura sarda in onore di Antonio Segni*, Padova 1965, pp. 125-160.

<sup>49</sup> Cfr. *Statuti di Castelgenovese*, nell'ediz. di E. Besta, *Intorno ad alcuni frammenti cit.*, capp. 50, 156, 236, pp. 28, 35, 52. Cfr. inoltre E. Besta, *La Sardegna medioevale cit.*, II, p. 140 e A. Solmi, *Studi storici cit.*, p. 253.

<sup>50</sup> Cfr. *Statuti di Castelgenovese*, ediz. cit., cap. 240, p. 53 e sg. e A. Era, *Lexioni cit.*, p. 241.

<sup>51</sup> Cfr. V. Piergiovanni, *Il diritto genovese cit.*, p. 63 e E. Besta, *La Sardegna medioevale cit.*, II, p. 159.

<sup>52</sup> Le leggi doganali di Castelgenovese ebbero diverse edizioni nell'Ottocento (cfr. G. Spano, *Testo ed illustrazioni di un codice cartaceo del secolo XV contenente le leggi doganali e marittime nel porto di Castelgenovese ordinate da Nicolò Doria*, Cagliari 1859; P. Amat Di San Filippo, *Del commercio e della navigazione dell'isola di Sardegna nei secoli XIV e XV*, Cagliari 1868, doc. III, p. 85 e P.

Uno statuto analogo, a noi non pervenuto, dovette essere concesso alla città di Alghero, anch'essa costituitasi in Comune sotto l'influenza dei Doria, per la quale si ha notizia di un podestà e di organi comunali analoghi ai precedenti sin dalla fine del XIII secolo<sup>53</sup>.

Anche la città di Bosa, nata ad opera dei marchesi di Malaspina nel XII secolo ed organizzatasi nelle forme comunali durante il XIII, ebbe i suoi statuti. Di essi finora si avevano notizie indirette, ma un recente ritrovamento ha messo in luce quattro capitoli della raccolta, che dovette essere piuttosto considerevole<sup>54</sup>. Il *Breve di Bosa*, scritto in lingua italiana, fu soggetto ad aggiunte e correzioni, al pari delle coeve compilazioni statutarie<sup>55</sup>; rimase in vigore per molti secoli, tanto che in occasione del Parlamento del vicerè spagnolo Alvaro de Madrigal (1555-1561), lo stamento militare chiese al re che i capitoli del *Breve di Bosa, en llengua pisana o italiana*, fossero tradotti in sardo o in catalano<sup>56</sup>.

Fare un bilancio conclusivo sulle influenze della legislazione pisana e genovese in Sardegna è piuttosto arduo, considerata anche la scarsità di fonti a noi pervenute in rapporto alla reale produzione statutaria di

---

Martini, *Pergamene, codici e fogli cartacei di Arborea*, Cagliari 1863, p. 419 e sgg.); ma, per il fatto di essere state ritrovate insieme alle famigerate carte d'Arborea, gravò presto su di esse il sospetto di falsità, avanzato specialmente dal Besta (cfr. E. Besta, *Intorno ad alcuni frammenti cit.*, p. 21). Gli accurati studi del Foerster le salvarono però dall'accusa (cfr. W. Foerster, *Sulla questione dell'autenticità dei codici d'Arborea. Esame paleografico*, Torino 1905, in «Memorie della R. Accademia di Torino», serie II, LV, 1905, pp. 223-254 e vedi recensione di A. Solmi, in «Archivio Storico Sardo», I, 1905, pp. 261-268) e lo stesso Besta in seguito si ricredette. Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale cit.*, II, p. 159, nota 35.

<sup>53</sup> Cfr. P. Tola, *Codex Diplomaticus cit.*, I, p. 751.

<sup>54</sup> I capitoli hanno i numeri 157-160 e riguardano i curatori testamentari e i tutori. Cfr. G. Todde, *Alcuni capitoli degli statuti di Bosa*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 2, 1976, pp. 21-26.

<sup>55</sup> Nel capitolo 160 si dispone che nessuno possa essere tutore in età inferiore ai 25 anni e si specifica che tale norma costituiva una rettifica del vecchio breve: *di cio corregiemo lo capitulo del breve vecchio*.

<sup>56</sup> Cfr. J. Dexart, *Capitula sive acta curiarum regni Sardiniae*, Calari 1645, I, I, tit. IV, cap. II, p. 147. La richiesta fu rinnovata nel Parlamento del vicerè conte d'Elda (1603). Cfr. F. Loddo Canepa, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, I, Sassari 1974, pp. 220 e sg. e 385.

cui abbiamo notizia. Al giudizio espresso dal Solmi, il quale parlò di un « periodo della legislazione pisana in Sardegna », che avrebbe profondamente influenzato ogni fibra del diritto medievale sardo, si contrappose quello più moderato del Besta, che evidenziò come la sistematica azione organizzatrice pisana si esplicò solo laddove l'elemento locale era stato estromesso, e principalmente a Cagliari e, in parte, a Iglesias. Per il resto egli, giustamente, ritenne che si possa parlare di influenze più o meno ampie della legislazione pisana e che il diritto sardo, costituito dalle antiche consuetudini, non avrebbe mai rinunciato alla propria individualità <sup>57</sup>.

Anche secondo il nostro punto di vista i modelli normativi del Comune dell'Arno si rivolsero, in prevalenza, ai gruppi etnici pisani presenti nell'isola, mentre per la popolazione sarda rimasero in vigore, pur con i dovuti adeguamenti, le consuetudini locali. È certo inoltre che l'influenza pisana fu molto più profonda di quella genovese; Genova infatti si limitò a curare i rapporti politici ed economici con le comunità dipendenti, secondo la tipica mentalità ligure dell'epoca, tutta rivolta a privilegiare gli interessi mercantili. Pisa invece esplicò la sua azione in forme durature e più incisive che investirono, non solo il settore delle istituzioni, ma anche quello più generale della cultura, lasciando mirabili attestazioni artistiche nella pittura, nella scultura e nell'architettura.

---

<sup>57</sup> Cfr. A. Solmi, *Sul periodo della legislazione* cit., p. 9 e E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 160 e sg.

Prof. Francesco Giunta, Presidente della seduta: *Ringrazio la prof. D'Arienzo di questo contributo che viene ad essere una voce singola che, insieme alle altre, comincia a diventare coro nella ricostruzione di quelli che sono i rapporti giuridici fra Genova, Pisa e domini, a parte la peculiarità di certe situazioni sarde, che poi saranno mantenute anche sotto gli Aragonesi.*

